

Riccardo Patumi

Procedure di affidamento semplificate e responsabilità dei funzionari pubblici

Abstract

Il d.l. n. 76/2020, c.d. “decreto semplificazioni”, allo scopo di rafforzare l’efficacia delle procedure semplificate derogatorie, introdotte per gli appalti sotto soglia, ha parallelamente previsto una peculiare forma di responsabilità erariale da ritardo stabilendo, all’art. 1, che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro due mesi dall’adozione dell’atto di avvio del procedimento e che il mancato rispetto di tali termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto o il tardivo avvio dell’esecuzione, possano essere valutati ai fini della responsabilità erariale del responsabile unico del procedimento.

Tuttavia, non sarà facile per le Procura contabili provare un danno conseguente ai ritardi in questione.

Per quanto, invece, concerne, più in generale, la responsabilità dei pubblici funzionari a seguito delle disposizioni derogatorie di cui al d.l. n. 76/2020, occorre innanzitutto ricordare quanto sia importante la motivazione degli atti, in particolare, per ciò che concerne l’enunciazione dei presupposti di fatto.

La rilevanza della motivazione è ancora più accentuata a fronte di procedure semplificate, in quanto maggiore è la discrezionalità riconosciuta alla Pubblica Amministrazione, più accentuata è l’esigenza che quest’ultima renda conto dell’uso che ha fatto di tale discrezionalità.

Dalla carenza di motivazione può altresì evincersi l’illiceità di una condotta e il rilievo della stessa davanti al Giudice contabile. Come infatti recentemente affermato dalla giurisprudenza contabile, per procedere legittimamente ad un affidamento occorre osservare alcuni principi, del rispetto dei quali la Pubblica Amministrazione deve dare conto con la motivazione. In assenza di essa, non è provata la necessità di procedere con un affidamento all’esterno; quest’ultimo, quindi, dev’essere considerato inutile, quindi dannoso per l’Erario.

Occorre altresì domandarsi in che modo, su tale responsabilità dei funzionari pubblici nelle procedure di affidamento semplificate, possa impattare la previsione di cui all’art. 21 del d.l. n. 76/2020 per la quale, per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità è limitata ai casi in cui la produzione del danno sia dolosamente voluta. Tale norma si salda con quella, sempre contenuta nel medesimo articolo, per cui la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.

Si può ipotizzare che tale condotte, caratterizzate da cattiva gestione delle risorse pubbliche, possano comunque essere considerate come connotate da dolo e, nello specifico, da dolo eventuale, per essere state attuate dal pubblico agente anche a costo di cagionare un danno erariale.